

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1139

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FIEROTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1994

—————

Norme per attribuire ai contribuenti la determinazione
dell'ammontare dei contributi ai partiti politici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La delegittimazione dei partiti politici che i gravi fatti recenti hanno determinato in larghi strati dell'opinione pubblica è pericolosissima in quanto i partiti, evidentemente riportati al loro ruolo esclusivo di indirizzo politico, riconosciuto specificatamente dall'articolo 49 della Costituzione, sono indispensabili per il corretto funzionamento del sistema democratico e quindi una loro delegittimazione comporta inevitabilmente gravi rischi di involuzione autoritaria e pericoli per le stesse libertà democratiche.

Si ritiene di fondamentale importanza ripristinare un adeguato clima di fiducia fra cittadini e forze politiche e, a tal fine, è essenziale introdurre un sistema di finanziamento dei partiti strettamente subordinato alle scelte individuali dei cittadini; è di tutta evidenza che in parallelo è indispensabile riportare i partiti stessi alla loro funzione di indirizzo politico eliminando l'intromissione delle forze politiche nella gestione della pubblica amministrazione e delle attività economiche. Le privatizzazioni e la revisione della normativa sugli appalti e le forniture pubbliche vanno evidentemente in questa direzione.

Il disegno di legge introduce un duplice meccanismo di finanziamento legato a scelte individuali dei cittadini.

Il primo meccanismo è analogo a quello dell'8 per mille per il sostegno della Chiesa cattolica, ma è molto più contenuto, prevedendo per i partiti politici, l'assegnazione del solo 1 per mille dell'IRPEF in relazione

a precise indicazioni che i cittadini possono compiere in sede di denuncia dei redditi. Il presente disegno di legge prevede anche, e questo è un punto estremamente qualificante, che il cittadino possa scegliere di non destinare nessuna somma a favore dei partiti e, in tal caso, tale scelta comporterà un'economia di spesa.

Il secondo meccanismo consiste nel consentire una limitata deducibilità ai fini IRPEF delle erogazioni liberali che persone fisiche decidono di compiere a favore di partiti politici rappresentati in Parlamento. Questa norma è diretta soprattutto a far emergere i finanziamenti occulti che per una quota importante rappresentano erogazioni del tutto legittime e che è interesse di tutti far venire alla luce.

Queste norme in pratica fanno sì che ai partiti politici non possa arrivare neanche una lira se non per precisa indicazione dei cittadini e quindi, d'altro canto, consente a ciascuno di finanziare, se lo vuole, le proprie idee a proprie spese, senza per questo incorrere in sanzioni o penalizzazioni.

Il senso complessivo del disegno di legge è quello di introdurre una maggiore trasparenza nella vita finanziaria dei partiti, subordinando strettamente le risorse finanziarie a loro destinate a precise decisioni individuali dei cittadini. Ci sembra questo il modo migliore per affrontare la crisi di credibilità delle forze politiche e di rinsaldare in questo modo la forza delle istituzioni democratiche di cui le parti politiche sono elementi costituenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ogni cittadino in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con apposita sottoscrizione, può destinare l'1 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, a contributi in favore dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche che abbiano propria rappresentanza in Parlamento.

2. È facoltà del contribuente di esprimere anche due scelte; in tal caso il relativo contributo è suddiviso in parti eguali tra i partiti indicati.

3. Il contribuente ha facoltà di negare espressamente il proprio contributo, ed in tal caso la somma relativa va in economia di spesa.

4. La somma che si ottiene computando le scelte non espresse da parte dei contribuenti e le scelte errate è suddivisa nella medesima proporzione delle scelte effettuate.

5. I contributi sono erogati annualmente, con decreti dei Presidenti delle Camere ai soggetti beneficiari entro il mese di gennaio sulla base delle dichiarazioni annuali dei redditi relativi al secondo periodo d'imposta precedente.

Art. 2.

1. Le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro documentate, in misura non superiore al 2 per cento del proprio reddito imponibile ai fini IRPEF, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

1. L'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.

2. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nel comma 1 è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da due a quattro volte l'importo delle somme versate in violazione della presente legge».